



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., pronuncia

la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21589**, sul ricorso depositato il 12 febbraio u.s. da **G.A.**, generalizzato in atti, elettivamente domiciliato all'indirizzo digitale dell'Avv. E.B.(p.e.c. avvemanuelebuttini@cnfpec.it), del Foro di Massa Carrara, da cui è rappresentato e difeso insieme all'Avv. R.V., del Foro di Massa Carrara, nei confronti di:

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche - sede locale di Genova, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Borgo Pila 40 – Torre A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A.F., L.B. e P.C. dell'Avvocatura interna;

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., qui rappresentato e difeso dalla Dott.ssa M.L.M.G., come da Decreto Ministeriale di delega del 17 dicembre 2020, che si intende qui integralmente riprodotto;

uditi, all'udienza dell'11 luglio u.s. l'Avv. A.B., in sostituzione

processuale degli Avv.ti B. e V., e l'Avv. A.F., i quali hanno concordemente chiesto il rinvio del giudizio all'odierna udienza; udito, all'odierna udienza, l'Avv. F., il quale non si è opposto alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dal ricorrente, subordinandola alla compensazione delle spese processuali;

F A T T O e D I R I T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167_{1,4} - 52 - 39₂ c.g.c./17₁, disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell'art. 111 Cost.

2. Il Brigadiere CC A.G., nel proprio ricorso, regolarmente notificato alle parti resistenti, espone quanto segue.

2.1 Dopo essere stato posto in congedo assoluto per infermità non dipendente da causa di servizio, con decorrenza dal 28 ottobre 2008 (D.M. 28 gennaio 2009, n. 187), aveva presentato, il successivo 4 marzo 2010, istanza di concessione di equo indennizzo per accertata “*discopatia lombosacrale con segni di sofferenza neurogena cronica*”.

Con il Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 26 gennaio 2023, n. 266, sussistendo i presupposti di legge, era stata liquidata a suo favore la somma di **€ 1.806,88**.

2.2 Il 31 maggio 2023 il Brig. G. ha presentato

	domanda di pensione privilegiata ordinaria rigettata dall'I.N.P.S.	
	per incompetenza con nota 22 luglio 2023, n.	
	3900.22/07/2023.0138788.	
	Il successivo 3 ottobre 2023, ha presentato la stessa	
	domanda al Ministero della Difesa, per il tramite del Comando	
	Generale dell'Arma dei Carabinieri, il quale l'ha respinta con il	
	Decreto Ministeriale del 16 novembre 2023 per sopravvenuta	
	decadenza essendo decorsi oltre cinque anni dal collocamento a	
	riposo.	
	Avverso tale provvedimento negativo, è stato	
	tempestivamente presentato ricorso amministrativo cui il	
	Ministero della Difesa non ha mai dato seguito.	
	2.3 Nell'odierno giudizio, il ricorrente chiede, in	
	via principale, in considerazione del principio di unità	
	dell'accertamento, il riconoscimento della dipendenza	
	dell'infermità per cui è stato congedato per causa di servizio e la	
	conseguente condanna dell'INPS, in virtù del riconosciuto diritto	
	alla pensione privilegiata ordinaria, a pagare non solo i ratei di	
	pensione successivi al riconoscimento della medesima, ma	
	anche tutti gli arretrati dovuti, con gli accessori di legge, a partire	
	dal mese successivo dalla data della domanda (3 ottobre 2023) e	
	vittoria di spese da distrarsi in favore dei legali antistatari.	
	3. Il Ministero della Difesa, regolarmente	
	costituitosi in giudizio, ha chiesto il rinvio del processo ad altra	
	udienza al fine di potere sollecitare la Commissione Medica	
	3	

Ospedaliera ad esprimersi su tale dipendenza impegnandosi formalmente, in caso di valutazione positiva, di procedere all'annullamento d'ufficio del precedente provvedimento, con conseguente concessione e corresponsione della pensione privilegiata.

4. All'udienza dell'11 luglio u.s. l'INPS si è tardivamente costituito ribadendo la propria incompetenza per l'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento del diritto vantato dal ricorrente ed eccependo, comunque, l'intervenuta decadenza del medesimo.

Il difensore del ricorrente non si è opposto né alla costituzione tardiva dell'Istituto pensionistico, né al rinvio del giudizio a successiva udienza, purché fissata in data ragionevolmente ravvicinata.

Su accordo delle parti presenti, il giudizio è stato quindi rinviato all'odierna udienza.

5. Il 1° ottobre u.s. il Ministero della Difesa ha comunicato, con memoria finale, di avere provveduto ad emettere il Decreto 4 agosto 2025, n. 1362 concessivo di pensione privilegiata di VIII Categoria a decorrere dal 1° aprile 2023; la decorrenza è stata posticipata al 1° novembre 2023 con il successivo D.M. 17 settembre 2025, n. 1561 in data 17.09.2025 dal momento che la relativa domanda era stata presentata il precedente 3 ottobre 2023. Conseguentemente ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere.

6. Il 23 ottobre u.s. la difesa del ricorrente, ha a sua volta comunicato, con memoria finale, di concordare con la richiesta del Ministero della Difesa.

7. All'odierna udienza, l'INPS ha dichiarato di non opporsi alla richiesta del ricorrente, come esposto nella parte in fatto.

Esaurita la discussione la causa è andata in decisione con lettura e deposito della presente sentenza.

8. Il pieno riconoscimento dell'avvenuta soddisfazione della posizione creditoria, come sopra descritto, consente di pervenire ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, come richiesto, *in primis*, dal Ministero della Difesa il cui comportamento processuale sopra descritto merita di essere valorizzato anche al fine di agevolare futuri comportamenti virtuosi in autotutela a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale, invece di accanirsi in contenziosi meramente dilatori, costituenti un sicuro danno per i ricorrenti e per l'Amministrazione della Giustizia che verrebbe in questo modo inutilmente rallentata (e non poco).

Pertanto, ritenuta, in un bilanciamento di contrapposti interessi, meritevole di prevalenza la condotta pubblica sopra descritta, si ritiene equo, in questa situazione, superare il principio della c.d. compensazione virtuale e procedere alla compensazione delle spese processuali.

L'assoluta estraneità dell'INPS a tale vicenda,

sottolineata dal difensore in udienza, costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese processuali anche nei confronti dell'Istituto previdenziale.

8. Infine, il godimento della pensione privata impone, ai sensi dell'art. 144 D.P.R. 29.12.1973, n. 1092, il recupero del 50% dell'importo ottenuto dal ricorrente a titolo di equo indennizzo, a carico dell'Amministrazione competente, mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari a un decimo dell'ammontare di questo.

P. Q. M

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accogliendo il ricorso nei termini di cui in motivazione,

A C C E R T A e D I C H I A R A

la cessazione della materia del contendere oggetto del presente giudizio. Spese compensate.

D I S P O N E

La trasmissione di copia della presente sentenza al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione per gli adempimenti di competenza relativamente al recupero della somma di **€ 903,44**, secondo le modalità descritte in motivazione

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rubricato "Dati identificativi degli interessati", come novellato a seguito del recepimento del Regolamento n. 2016/679 (GDPR) con il d.lgs. n. 101/2018, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo nel riguardi di parte ricorrente, eredi ed aventi causa, le cui generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti saranno pertanto oscurati nelle versioni inserite nelle banche dati pubbliche (e non riservate) ovvero in caso di diffusione, anche via web e con qualsivoglia altra modalità.

Cons. Alessandro Benignù

Depositato in udienza il 24 ottobre 2025
Per il Direttore della Segreteria
Alfredo Ferrari

AI SENSI DELL'ART. 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO
2003 N. 196, IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI ANCHE INDIRETTI
DEL RICORRENTE, EREDI ED AVENTI CAUSA.

Per il Direttore della Segreteria
Alfredo Ferrari